CONVEGNO
FISCALITÀ, IMPRESE E TERRITORI:
RIFORME, CAMBIAMENTO E SVILUPPO
13 OTTOBRE 2026

Le nuove norme in tema di società a ristretta base partecipativa

Francesco Bontempo

Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze

Agenda

- Legge delega per la riforma fiscale 2023
- Orientamento giurisprudenziale
- La «nuova» disposizione e le criticità

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

Riferimenti normativi

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. decreto Omnibus, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023)

Art. 23 Società di capitali a ristretta base partecipativa

La disposizione si colloca accanto a due norme contigue:

- l'art. 22 (termine per l'accertamento dei componenti a efficacia pluriennale)
- l'art. 24 (accertamento per "antieconomicità").

Orientamento giurisprudenza

- Cass. 9 giugno 2025, n. 15274 e Cass. 17 marzo 2026, n. 6266 — estensione della presunzione al socio di secondo livello, società partecipata da esiguo numero di società.
- Cass. 4 settembre 2025, n. 24536 — fondamento della presunzione e superamento della censura di "doppia presunzione".
- Cass. 4 febbraio 2025, n. 2743 — l'assenza di accertamento irrefutabile nel merito sulla società non impedisce la pretesa verso il socio.
- Cass. 22 aprile 2021, n. 10723 — la pretesa verso il socio può fondarsi su accertamento notificato alla società, impregiudicata la sorte di questo.
- Cass. 13 maggio 2026, n. 13917 — ricostruzione del regime impositivo degli utili extrabilancio e inapplicabilità dell'art. 47 TUIR.
- Cass. 20 dicembre 2021, n. 40844; Cass. 7 maggio 2025, n. 11993; Cass. 2021, n. 40223; Cass. 2022, n. 18704; Cass. 18 dicembre 2019, n. 33596 — conferme su specifici profili.
- Cass. nn. 20189 e 22570 del 2026: confermata la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa; esclusa la doppia imposizione.

Art. 23 Società di capitali a ristretta base partecipativa

- *1. In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:*
  - *a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;*
  - *b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti.*
- *2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

Nozione di ristretta base partecipativa

- la norma non ne offre una definizione: occorre fare riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, incentrati sull'esiguità del numero dei soci e sull'intensità dell'*affectio societatis*.
- la Cassazione valorizza soprattutto: (i) ristretto numero dei soci; (ii) reciproco controllo; (iii) vincolo di solidarietà informativa.

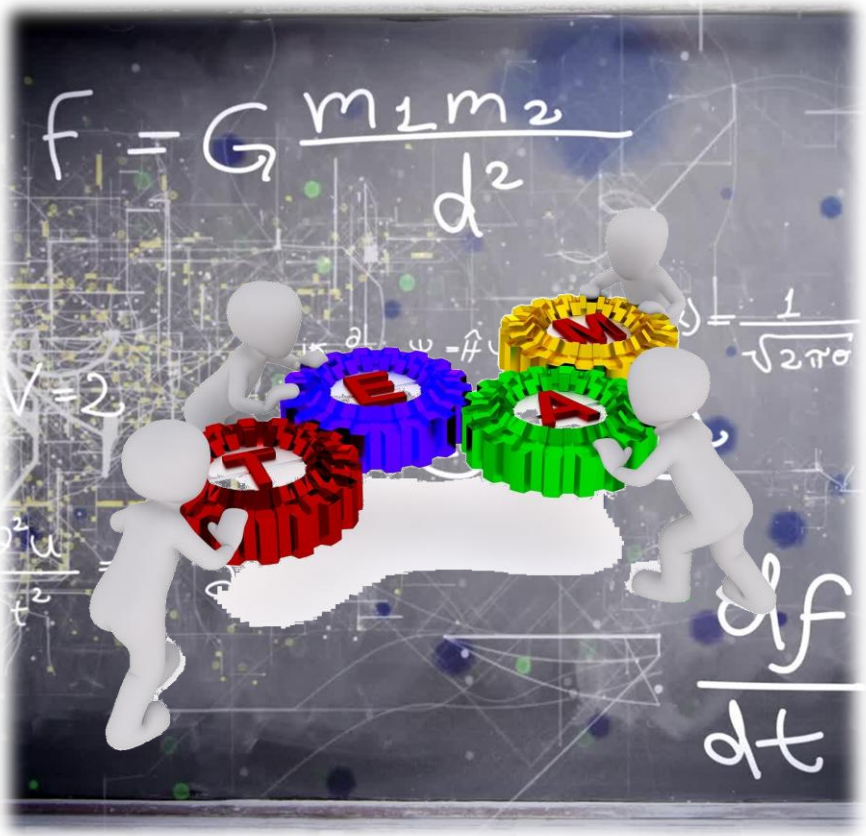

Ambito oggettivo della presunzione

In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa, si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci, ma esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva:

- l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati e non dichiarati; oppure
- l'esistenza di componenti negativi inesistenti (costi fittizi).

La giurisprudenza (Cass. 4 settembre 2025, n. 24536; Cass. 1° luglio 2026, n. 22570) ha chiarito che **non si tratta di doppia presunzione vietata**, perché il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla **ristrettezza dell'assetto societario**, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.

Il regime degli utili «attribuiti» ai soci

- Formula impiegata dalla Cassazione: «non sussiste una doppia imposizione che non v'è mai stata».
- Affermazioni da valutare alla luce delle «nuova» disposizione
  - … applicazione l'**art. 47 del TUIR**, che accorda il beneficio della mitigazione (esenzione parziale o ritenuta ridotta) solo per gli "*utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione*", cioè gli utili dichiarati e oggetto di delibera assembleare di distribuzione.
  - utili extrabilancio occultati (per sottrarli a tassazione sia in capo alla società sia in capo ai soci): **… entrati nella disponibilità formale** e vengono assoggettati a **tassazione piena**, in misura intera e non ridotta, equiparati di fatto agli utili prodotti per trasparenza da società di persone (art. 5 TUIR) o da società di capitali che optano per la trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR)?

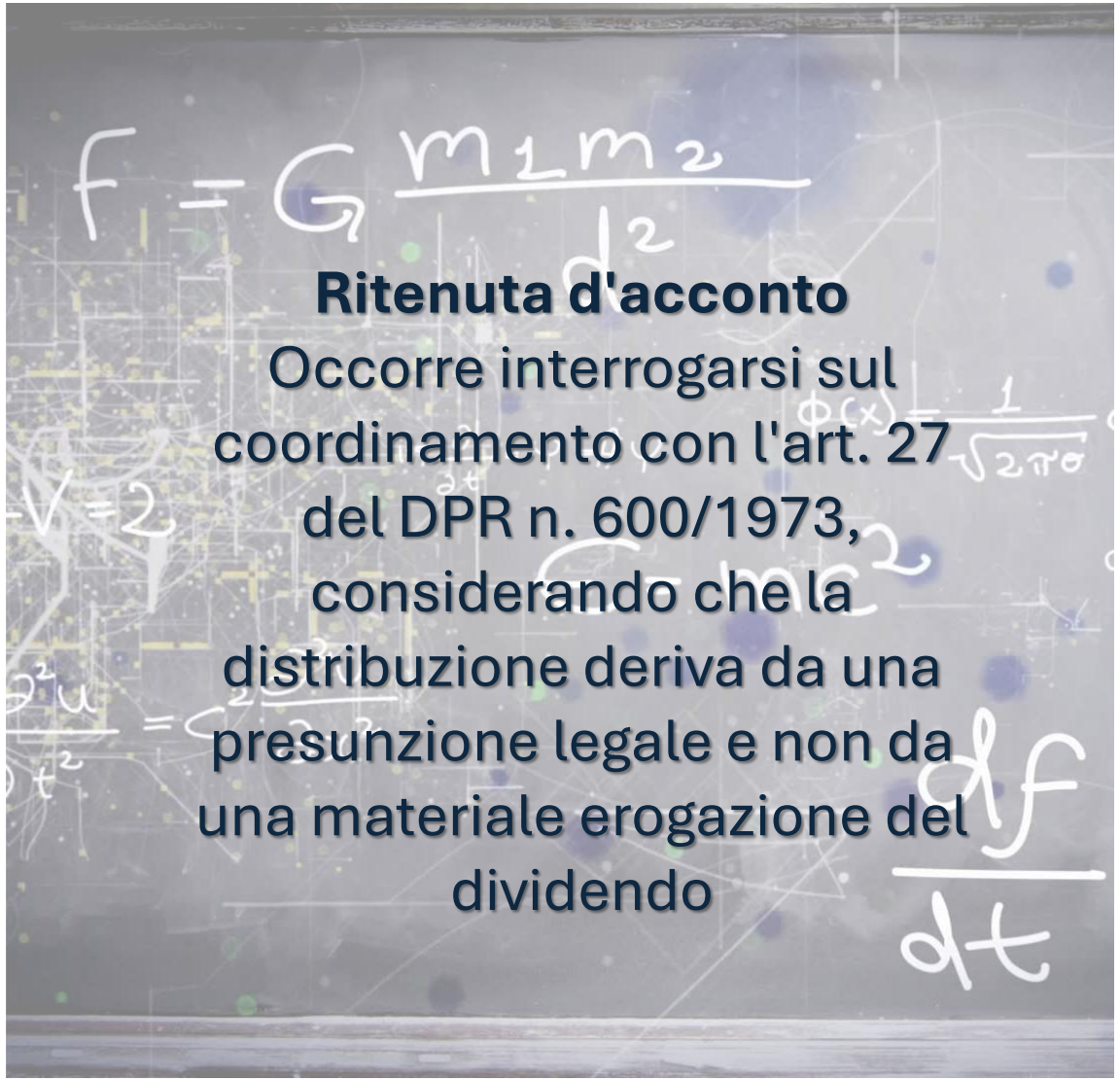

La prova contraria

- Non basta una prova negativa (non aver ricevuto la distribuzione): il socio deve offrire una prova positiva della diversa destinazione impressa agli utili "a nero" (accantonamento, reinvestimento, appropriazione da parte di altro soggetto).
  - Fatto positivo incompatibile: attenendo la prova a un fatto negativo, essa può essere offerta dimostrando un fatto positivo incompatibile con la presunta distribuzione. Nel caso dei costi indeducibili ma esistenti, tale fatto corrisponde al pagamento del bene o servizio, oppure alla contabilizzazione del credito certo, liquido ed esigibile.
  - Estraneità alla gestione: parte della giurisprudenza (e la dottrina più recente richiamata da Ferranti) ammette come prova contraria anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria, senza necessità di dimostrare sempre che i maggiori ricavi non sono stati realizzati.
  - Prova rigorosa: il socio non può limitarsi a dichiarare che gli utili non sono transitati sul proprio conto personale, dovendo provare la destinazione non personale degli stessi.

Criticità

- Nozione di società a «ristretta base» ?
- Prova «contraria» ?
- La «decorrenza» della presunzione ?